

IL PRESIDENTE

Visti:

- l'articolo 133, comma 2, della Costituzione che stabilisce che "la Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni";
- l'articolo 21, comma 4, dello Statuto regionale ai sensi del quale la disciplina delle forme di consultazione delle popolazioni interessate in materia di istituzione di nuovi Comuni e di modifiche delle loro circoscrizioni e denominazioni, ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione, è oggetto di speciale disciplina legislativa regionale;
- l'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) che stabilisce che "le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei Comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale";
- la legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di comuni) ed in particolare:
 - l'articolo 12, comma 6, che prevede, fra l'altro, che compete all'Ufficio Centrale per il referendum la proclamazione dei risultati della consultazione elettorale;
 - l'articolo 12, comma 7, che stabilisce che i risultati del referendum sulla variazione delle circoscrizioni comunali sono indicati sia nel loro risultato complessivo, sia sulla base degli esiti distinti per ciascuna parte del territorio diversamente interessata;
 - l'articolo 12, comma 8, che attribuisce al Presidente della Giunta regionale, ricevuto dall'Ufficio Centrale per il referendum il verbale contenente i risultati del referendum, di disporre la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;
 - l'articolo 12, comma 9, che attesta che il referendum consultivo regionale è valido indipendentemente dal numero degli aventi diritto al voto che vi hanno partecipato;

Visti altresì:

- il progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di

Caminata, Nibbiano e Pecorara nella Provincia di Piacenza"
- oggetto 3282;

- la nota del Presidente dell'Assemblea legislativa, prot. AL/2017/10677 del 03/03/2017, con cui è stata trasmessa la deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 109 del 28/02/2017 che ha disposto di procedere all'indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate sul progetto di legge sopra richiamato e ha definito i due quesiti da sottoporre agli elettori dei Comuni di Caminata, Nibbiano e Pecorara nella Provincia di Piacenza:

- 1) Volete voi che i Comuni di Caminata, Nibbiano e Pecorara nella Provincia di Piacenza siano unificati in un unico Comune mediante fusione?
- 2) Con quale dei seguenti nomi volete sia denominato il nuovo Comune?
 - a) Penica;
 - b) Penica Val Tidone;
 - c) Alta Val Tidone;
 - d) Altavaltidone;
 - e) Corte Val Tidone;
 - f) Valtidone Alta;
 - g) Monte Aldone;
 - h) Montaldone;
 - i) Rio Molato;
 - l) Chiusa Val Tidone;

Richiamato il proprio decreto n. 23 del 7 marzo 2017 con il quale è stato indetto, per il giorno 28 maggio 2017, il referendum regionale consultivo per la fusione dei Comuni di Caminata, Nibbiano e Pecorara nella Provincia di Piacenza e per la denominazione del nuovo Comune;

Richiamato, altresì, il decreto in data 21 marzo 2017 n. 7 con il quale il Presidente del Tribunale di Piacenza ha designato i componenti effettivi e supplenti dell'Ufficio Centrale per il referendum nonché il Segretario dell'Ufficio ed il Segretario supplente;

Preso atto del verbale delle operazioni trasmesso dall'Ufficio Centrale per il referendum in data 31 maggio 2017, assunto nella stessa data al protocollo della Giunta regionale

n. 404546, con il quale sono stati proclamati i seguenti risultati in ordine all'esito del referendum regionale consultivo per la fusione dei Comuni di Caminata, Nibbiano e Pecorara:

QUESITO 1

Risultato per singolo Comune e risultato complessivo quesito n. 1	COMUNI			Risultato complessivo QUESITO 1
	Caminata	Nibbiano	Pecorara	
Voti attribuiti alla risposta SI Numero	122	539	226	887
Voti attribuiti alla risposta NO Numero	31	303	116	450
Totale dei voti riportati da entrambe le risposte al quesito n. 1	153	842	342	1337

QUESITO N. 2

Denominazione del Nuovo Comune		COMUNI			Totale dei voti riportati dalle risposte al QUESITO N. 2
		Caminata	Nibbiano	Pecorara	
Lett. a)	Penica	3	8	10	21
Lett. b)	Penica Val Tidone	4	8	7	19
Lett. c)	Alta Val Tidone	71	326	132	529
Lett. d)	Altavaltidone	24	104	48	176
Lett. e)	Corte Val Tidone	4	80	20	104

Lett. f)	Valtidone Alta	5	48	25	78
Lett. g)	Monte Aldone	0	5	7	12
Lett. h)	Montaldone	0	8	4	12
Lett. i)	Rio Molato	1	6	4	11
Lett. l)	Chiusa Val Tidone	13	43	9	65
Risultato complessivo QUESITO N. 2		125	636	266	1027

Tutto ciò premesso e considerato;

Dato atto del parere allegato;

D I S P O N E

La pubblicazione dei risultati del Referendum in argomento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 12, comma 8, della Legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di comuni).

Il Presidente
Stefano Bonaccini